

Strumenti previsti dalla legge 112/2016

Notaio Giammatteo Rizzonelli

La legge

- Approvata in via definitiva il 14 giugno 2016, è il risultato della sintesi di 6 diverse proposte di legge
- La legge è volta a favorire il benessere e la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con **“disabilità grave”** non determinata da invecchiamento
- La nozione di “persona con disabilità grave” è introdotta per la prima volta dalla legge 104/1992
- Merito più importante della legge: portare la questione del “Dopo di Noi” ma anche del “Durante” al centro del dibattito e dell'interesse di operatori e famiglie

Concetti chiave

- De-istituzionalizzazione
- Progetto di vita individuale
- Fondo per l'assistenza e il sostegno alle persone con disabilità
- Agevolazioni fiscali
- Strumenti evoluti a sostegno delle persone con disabilità

Deistituzionalizzazione

- La ratio legis è volta a *“favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.”* (art. 4, c.1, lett. a), L. 112/2016).
 - a) Abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni della casa familiare;
 - b) Soluzioni temporanee abitative extra-familiari
 - c) Interventi innovativi di co-housing

Progetto di vita individuale

- Il progetto individuale viene introdotto per la prima volta dall'art. 14 della L. 328/2000
- Una delle priorità del progetto di vita è quella di fornire adeguati supporti e sostegni volti ad assicurare una vita non istituzionalizzata
- Il progetto di vita deve essere al centro della predisposizione degli strumenti di tutela e protezione dei soggetti con disabilità
- Nel decreto attuativo (art. 3 c. 2 si parla di progetto personalizzato)

Fondo per l'assistenza e il sostegno alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 3 comma 1)

- Art. 4: finalità del fondo
- Il fondo è di 90 milioni di euro per l'anno 2016; 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
- L'accesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Decreto del 23 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 23 febbraio 2017).


Agevolazioni fiscali

- Esenzione dell'imposta di donazione e successione. La tassazione resta congelata fino al momento in cui viene a mancare il soggetto da assistere. Viene modificata la prassi attuale.
- Imposte dirette: il trust a favore di un soggetto disabile deve essere considerato fiscalmente opaco ai fini delle imposte dirette (IRES proporzionale anziché IRPEF).
Interpello 954-909/2016
- Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (art. 5 l. 112)

Strumenti art. 6

- Trust
- Affidamento fiduciario
- Negozio di destinazione

Trust individuale



Trust individuale L. 112

- Atto pubblico (controllo notarile)
- Finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave
- Beneficiario esclusivo: persona con disabilità grave
- Individuazione dei soggetti coinvolti in maniera chiara e univoca
- Indicazione delle funzionalità e bisogni specifici delle persone con disabilità

Trust individuale L. 112

- Ruolo del trustee e del progetto di vita
- Esclusivo utilizzo dei beni per le finalità assistenziali
- Necessaria presenza del guardiano
- Irrevocabilità per tutta la vita del soggetto da assistere
- Termine finale: morte del soggetto da assistere
- Necessità di stabilire la destinazione del patrimonio residuo

Trust individuale L.112

- **Disponente: autodichiarato (interpello 954-909/2016)**
- Familiare
- Trustee professionale


- **Genitori o parenti in linea retta**
- **Beneficiario: autodestinato**
- **Terzi**

Fiscalità favorevole

Disponente



Trustee



Guardiano

Progetto di vita



- Amministratore di sostegno
- Case manager
- Professionista di fiducia

1° Beneficiario

- Solo disabile "grave"

Beneficiari in subordine

- Altri figli
- Soggetti diversi

Trust collettivo



- Genitori
- Beneficiari: autodesinati
- Altri parenti
- Associazioni
- Istituzioni

- Sottofondi specifici per ogni beneficiario
- Fondo collettivo

I beni in Trust

Trust individuali

Trust di scopo

**Trust individuali
112**

Trust di protezione

Trust collettivi

Trust di gestione

Charitable trust

De iure condendo

- Schema di decreto legislativo Codice del Terzo settore
- Seduta del 22 giugno 2017: “al fine di consentire ai Trust (costituiti anche in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico” ... si modifica l’art. 4 comma 1 dello schema di decreto sostituendo le parole ”ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione” con le parole “le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e **gli altri enti di carattere privato diversi dalle società** costituiti”